



COMUNE DI CASTEL RITALDI

Provincia di Perugia

CRITERI E DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Sommaro	
Premessa	Pag. 2
Il territorio e la suddivisione in zone	Pag. 3
La popolazione residente e le presenze turistiche	Pag. 3
La rete di somministrazione	Pag. 6
Le linee programmatiche	Pag. 8
I prodotti di gastronomia	Pag. 8
I requisiti professionali	Pag. 8
Normativa di attuazione	Pag. 9
Art. 1 SFERA DI APPLICAZIONE	Pag. 10
Art. 2 TIPOLOGIA DEI PUBBLICI ESERCIZI	Pag. 10
Art. 3 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE	Pag. 10
Art. 4 DISPONIBILITA'	Pag. 11
Art. 5 TRASFERIMENTI – SUBINGRESSO - REINTESTAZIONE	Pag. 12
Art. 6 REQUISITI MORALI	Pag. 12
Art. 7 REQUISITI PROFESSIONALI E CARATTERISTICHE DEI LOCALI	Pag. 12
Art. 8 ALTRI REQUISITI	Pag. 13
Art. 9 DOMANDE	Pag. 13
Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 14

PREMESSA

L'entrata in vigore della legge n. 248 del 4 agosto 2006, di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ha portato alcune novità significative nel settore dei pubblici esercizi.

In particolare, con l'art. 11 si è inteso semplificare i procedimenti amministrativi per ottenere determinate autorizzazioni, evitando che le decisioni di competenza dell'ente pubblico fossero condizionate dal parere obbligatorio e vincolante di una commissione. Il problema, inoltre, risultava più accentuato nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti dove il parere veniva espresso da una commissione provinciale che, seppure composta da esperti, non poteva avere una visione ed un quadro preciso del territorio interessato, correlato alle prospettive di sviluppo, così come invece era nella mente degli amministratori locali.

Conseguentemente si è eliminata una palese disparità tra comuni "piccoli" e "grandi", in quanto mentre quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quando lo hanno voluto, si sono potuti sottrarre al vincolo della commissione, dichiarandola non indispensabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, della legge 449/97, quelli con popolazione inferiore ai diecimila abitanti essendo la commissione a nomina provinciale non avevano alcuna competenza in merito.

La decisione della soppressione della commissione, coerente con quanto già attuato per il commercio al dettaglio con il d.lgs 114/98, ha in Umbria una diretta influenza non essendo ancora stata emanata una legge di settore: conseguenza immediata è che i comuni sono chiamati tempestivamente ad operare in un settore da tanti anni senza regole certe e senza i necessari elementi di riferimento regionali fissando delle direttive e dei criteri di indirizzo.

Con l'art. 3 non è più richiesta l'iscrizione a registri abilitanti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma viene comunque disposto, a carico dei soggetti che intendono svolgere tale attività, il possesso dei requisiti professionali, oltre a quelli morali già previsti. Indicazioni in merito ai requisiti vengono dalla circolare del Ministero dello Sviluppo economico n.8426 del 28.09.06, per quelle regioni in cui, come l'Umbria, non è stata esercitata la potestà legislativa sulla materia per effetto dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Sempre con l'art. 3 si ribadisce l'impossibilità di fissare distanze minime obbligatorie tra attività appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, ma tale prescrizione appare di minore incidenza in quanto nella maggior parte dei comuni umbri tale limite non era stato più fissato a partire dal 1991 non essendo espressamente previsto nella legge 287.

Riassumendo:

vengono di fatto abolite le commissioni previste all'art. 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287, viene abolito l'obbligo di iscrizione al REC, ma rimangono in vigore tutte le altre disposizioni non incompatibili previste sia dalla legge 287 citata sia dalla legge 5 gennaio 1996, n. 25, sia da normative specifiche in materia di sorvegliabilità, urbanistica, sicurezza ed igienico sanitaria.

Per l'effetto della soppressione della commissione comunale operata dal comma 1 dell'art. 11 della legge 248/06, gli atti di programmazione in materia di pubblici esercizi di somministrazione sono adottati, come chiarito al punto 11.1 della circolare 8426 citata, direttamente dal Consiglio Comunale quale organo competente ai sensi del d.lgs 267/00.

Il territorio e la suddivisione in zone

Castel Ritaldi, comune dell'area centrale della regione, sorge in cima alla collina di Scigliano, ai piedi dei Monti Martani, al confine con i comuni di Spoleto, nella parte meridionale ed orientale, di Giano dell'Umbria nel versante occidentale, di Montefalco e Trevi nella porzione settentrionale.

Per quanto concerne gli elementi collegati alla urbanizzazione, l'area comunale è contrassegnata dalla presenza di un capoluogo, posto in posizione elevata ad una altitudine di 350 m, che, pur conservando le più importanti funzioni burocratiche ed amministrative, ha perso nel tempo parte della sua attrattività a vantaggio del nucleo di valle, la frazione Bruna, che si caratterizza, anche in virtù dei chiari segnali di sviluppo, come polo primario.

Una serie di nuclei minori, di non elevata portata demografica, integrano il territorio, rappresentando meta di interessanti fenomeni escursionistici in costante aumento: trattasi di Castel S.Giovanni, Colle del Marchese, Mercatello e Torregrosso.

In merito alle caratteristiche territoriali, il comprensorio di Castel Ritaldi, ancora in gran parte agricolo, è contraddistinto da boschi e pendii attraversati da una rete di stradine percorribili prevalentemente a piedi, a cavallo o in bicicletta: oltre alla presenza di strade interne funzionali al collegamento tra le realtà minori del comprensorio territoriale, la principale direttrice dell'area è rappresentata dalla SP 451, arteria ad alto flusso veicolare che percorre la porzione di territorio a valle del capoluogo, attraversando la frazione di Bruna che, anche grazie alla presenza di tale via di comunicazione, ha, come già accennato, con il tempo acquisito il suo ruolo primario, tanto nel versante commerciale quanto in quello urbanistico.

Ai fini del presente studio, con lo scopo di perseguire una continuità di programmazione, viene confermata per la tipologia A una zona unica, a motivo del raggio di attrazione di tale strutture che spesso travalica gli stessi confini comunali e non solo, e per la tipologia B, più collegate ad una utenza stanziale, tre grandi aree coincidenti con il Capoluogo, Bruna e la parte residuale.


La popolazione residente e le presenze turistiche

Per quanto attiene alle informazioni relative alla popolazione residente, abbiamo un totale nel Comune di Castel Ritaldi di 3.141 abitanti registrati nell'anno 2006, ripartiti in circa 1.185 nuclei familiari.

Confrontando tale dato con quelli degli anni precedenti si ricava una situazione piuttosto stabile, proiettato comunque verso un lento incremento, situazione che presumibilmente si manterrà anche per i prossimi anni.

ANNO	ABITANTI
2000	2.900
2001	3.071
2002	3.070
2003	3.116
2004	3.134
2005	3.140
2006	3.141

Comune di Castel Ritaldi
Andamento Popolazione Residente



Grazie alla varietà del paesaggio, unitamente alla presenza di luoghi e di occasioni di richiamo, il fenomeno gravitazionale esterno, che appare interessante ed in evoluzione, sta progressivamente investendo l'intero territorio comunale.

L'inserimento del comune in un contesto paesaggistico e naturalistico peculiare, unitamente alle tradizioni storiche presenti, connotano Castel Ritaldi come una realtà caratterizzata da potenzialità turistiche, collegate anche agli eventi ed alle manifestazioni tradizionali tra le quali possono essere ricordate:


- Premio letterario "Mario Tabarrini" (quarta settimana di settembre)
- Palio del Fanatsma (Estate)
- Frantotipico – Festa Pane e olio in camper (11-12 novembre)
- Estate a Castel Ritaldi (Luglio – Agosto)
- Giugno Brunese – Festa Patronale (terza domenica di giugno)
- Castel Ritaldi in Festa (2-10 luglio)
- Settimana Enologica Montefalchese (Settembre)
- Natale ed Epifania a Castel Ritaldi (festività natalizie)

L'offerta comunale collegata all'attività ricettiva è costituita esclusivamente da strutture extralberghiere ed è sintetizzata, in termini squisitamente numerici, nel prospetto successivo:

TIPOLOGIA	N.
Agriturismi	5
Case appartamenti vacanze	1
Affittacamere	1
Country house	2
Bed & breakfast	3

Tutti questi elementi hanno con il tempo concorso a delineare un progressivo e costante incremento, particolarmente marcato nel corso dell'ultimo anno, come risulta dai prospetti di seguito riportati:

Flusso complessivo (Alberghiero + Extralberghiero)						
Anno	Italiani		Stranieri		Totale	
	ARRIVI	PRESENZE	ARRIVI	PRESENZE	ARRIVI	PRESENZE
2000	309	4.387	142	1.305	309	5.692
2001	414	3.656	316	3.363	730	7.019
2002	351	2.103	471	4.437	822	6.540
2003	522	3.180	571	5.104	1.093	8.284
2004	558	2.823	749	5.415	1.307	8.238
2005	670	3.359	652	4.898	1.322	8.257
2006	1.087	4.942	726	5.085	1.813	10.027



Le indicazioni precedenti delineano tuttavia solo in minima parte il fenomeno turistico, in quanto non considera i movimenti gravitazionali collegati ad ulteriori motivazioni quali, a titolo esemplificativo, il traffico di passaggio, le presenze a manifestazioni o per lavoro, gli escursionisti, il rientro di ex residenti. Secondo alcune stime mediamente in comuni come il nostro, a vocazione ma non prevalenza turistica, l'intero movimento gravitazionale può essere ipotizzato intorno a 3 volte il dato registrato.

Riassumendo, dunque, si può ipotizzare, ipotizzando una programmazione triennale, un prudente dato complessivo di unità attestabile intorno alle 40.000 unità.


La rete di somministrazione

Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del Comune di Castel Ritaldi sono pari a 16 unità, non considerando le tipologie C non sottoposte a vincolo numerico.

Scindendo per tipologia di somministrazione risultano presenti 5 esercizi per la tipologia A e 11 esercizi per la tipologia B.

L'articolazione del servizio nelle zone di riferimento precedentemente individuate risulta la seguente:

Numero esercizi per zone Complessivo	
ZONA	Numero pubblici esercizi
Area Capoluogo	7
Area Bruna	9
Resto del Territorio	0
TOTALE	16




Suddividendo la rete per le tipologie previste all'art.5 della legge 287/91 abbiamo la seguente situazione:

TIPOLOGIA A	
ZONA	Numero esercizi
Area Capoluogo	2
Area Bruna	3
Resto del territorio	0
TOTALE	5

TIPOLOGIA B	
ZONA	Numero esercizi
Area Capoluogo	5
Area Bruna	6
Resto del territorio	0
TOTALE	11

RIEPILOGATIVO			
Numero esercizi per zone e tipologia			
ZONA	A	B	TOTALE
Area Capoluogo	2	5	7
Area Bruna	3	6	9
Resto del territorio	0	0	0
TOTALE	5	11	16

Comune di Castel Ritaldi
Esercizi per Zona



Le linee programmatiche

La definizione degli eventuali sviluppi da applicare alla rete del settore discende, come premesso, dall'analisi complessiva degli elementi legati alle caratteristiche del territorio, al bacino demografico, ai flussi gravitazionali che coinvolgono l'area comunale ed al loro possibile sviluppo, alle scelte urbanistiche, al tessuto distributivo presente, con attenzione anche alla sua articolazione territoriale.

Un primo, importante, elemento di analisi è rappresentato dall'indagine ISTAT sui consumi delle famiglie, pubblicata nel 2006 e condotta nel 2004, la quale alla voce "*pasti e consumazioni fuori casa*" fornisce un preciso riscontro in merito alle abitudini di consumo concernenti i servizi di somministrazione: dallo studio emerge un importo pari ad euro 74,40 mensili per famiglia, che viene attribuito, in linea con una ripartizione, frutto di specifica analisi da parte della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), per il 55% alla tipologia A e per il 45% alla tipologia B. Viene poi detratta una verosimile quota di consumo per evasione extracomunale che è stata assunta nei valori di un 5% per la tipologia A e di un 3% per la tipologia B: applicando tali parametri si ottiene un mercato disponibile di euro 553.000,00 ed euro 462.000,00 rispettivamente per la tipologie A e B.

Per quanto concerne il consumo dei non residenti, moltiplicando il 70% delle unità gravitazionali (non tutti consumano in loco) per un valore medio di consumo, stimato in vari analisi, intorno a 33 euro pro capite, di cui imputati per il 55% alla ristorazione (euro 18,15) ed il restante 45% alle bevande (euro 14,85), otteniamo un valore di consumo, pari ad euro 508.000,00 per la tipologia A ed a 416.000,00 euro per la tipologia B. Dividendo il mercato potenziale, composto da residenti ed esterni, per un ricavo forfetario stimato, applicando una specifica, anche se datata, formula regionale, intorno 150mila euro per la tipologia A e 100mila euro per la tipologia B, avremmo un potenziale parametro di incremento solo per la tipologia A intorno a due unità.

In conseguenza di ciò si ritiene opportuno in questa fase, nella duplice ottica di non cristallizzare le possibilità di sviluppo del settore e di non introdurre elementi destabilizzanti, confermare solo quanto sopra emerso dall'analisi quantitativa e quindi prevedere la possibilità di apertura per solo due nuove strutture di tipologia A, stante il leggero eccesso di concorrenza riscontrato nella tipologia B.

I prodotti di gastronomia

In merito alla definizione di prodotti di gastronomia, si ritiene di includere in tale definizione, tra l'altro in linea con quanto previsto in numerosi comuni umbri ed italiani, in connessione all'evolversi del sistema di vita e dei consumi extradomestici in cui i bar sono diventati sempre di più luoghi di consumazione di spuntini e pasti veloci, i prodotti surgelati monodose, confezionati in laboratori autorizzati, da servirsi eventualmente previo riscaldamento, e piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti senza alcuna manipolazione e/o cottura, tipo insalate di verdure crude, salumi, formaggi e macedonie di frutta. Tra l'altro tale prestazione di servizio percorre l'orientamento già tracciato da alcune regioni, quali ad esempio la Toscana e L'Emilia Romagna, che hanno unificato le tipologie di somministrazione.

I requisiti professionali

Dal punto di vista dei requisiti professionali richiesti per l'inizio dell'attività di somministrazione, in attesa di direttive regionali, può considerarsi *abilitante* il possesso di almeno uno di quelli tra i seguenti:

- a) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) aver frequentato con esito positivo un corso professionale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, riconosciuto dalle regioni;

- c) aver frequentato con esito positivo corsi di scuola alberghiera o altra scuola a specifico indirizzo professionale;
- d) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dinanzi all'apposita commissione istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- e) aver prestato servizio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o di strutture ricettive con somministrazione agli ospiti, in qualità di titolare o di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione, o in qualità di coadiutore, se trattasi di coniuge, parte o affine entro il terzo grado dell'imprenditore.

Normativa di attuazione

Indice

- art. 1 - Sfera di applicazione
- art. 2 - Tipologia dei pubblici esercizi
- art. 3 - Suddivisione del territorio comunale in zone
- art. 4 - Disponibilità
- art. 5 - Trasferimenti – Subingresso - Reintestazione
- art. 6 - Requisiti morali
- art. 7 - Requisiti professionali e caratteristiche dei locali
- art. 8 - Altri requisiti
- art. 9 - Domande
- art. 10 - Disposizioni finali

ART. 1
(SFERA DI APPLICAZIONE)

1. Nel Comune di Castel Ritaldi il rilascio di nuove autorizzazioni per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto alle presenti disposizioni.
2. Il presente atto, qualora vengano a mutare i riferimenti normativi in materia, trova piena applicazione per tutto quanto non espressamente incompatibile con la nuova disciplina.

ART.2
(TIPOLOGIA DEI PUBBLICI ESERCIZI)

1. Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono distinti nelle tipologie previste all'art. 5 della Legge 287/91.
2. Per prodotti gastronomici, somministrabili all'interno degli esercizi di tipologia B, si intendono non solo panini imbottiti, tramezzini, pizzette, sandwiches e simili, ma anche i prodotti surgelati monodose, confezionati in laboratori autorizzati, da servirsi eventualmente previo riscaldamento, e piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti senza alcuna manipolazione e/o cottura e cioè insalate di verdure crude, salumi, formaggi e macedonie di frutta.
3. Non è considerata somministrazione e quindi soggetta ad autorizzazione:
 - a) il consumo di prodotti di gastronomia presso i locali degli esercizi di vicinato purché in assenza di servizio assistito di somministrazione, con utilizzo di soli piani di appoggio e nell'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie
 - b) la mescita consistente nella pura e semplice consegna al cliente di bicchieri usa e getta
 - c) la vendita al banco di prodotti alimentari o gastronomici, compresa la pizza al taglio, facendo uso di salviette, tovaglioli di carta o simili
 - d) la vendita di coni gelato o coppette.

ART.3
(SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE)

1. Ai fini del presente atto, il territorio comunale di Castel Ritaldi è suddiviso nelle seguenti zone:

TIPOLOGIA A: intero territorio comunale zona unica
--

TIPOLOGIA B:	
Zona n. 1	Capoluogo, Mercatello, Torregrosso, Tavernano, Rotabella, la Pieve e case sparse ad essi circonvicine
Zona n. 2	Bruna, Castel San Giovanni, Santa Lucia, Borgo I°, Borgo II° e case sparse ad esse circonvicini
Zona n. 3	Resto del territorio

ART. 4
(DISPONIBILITA')

1. Sono previste le seguenti disponibilità ordinarie per il rilascio di nuove autorizzazioni:

TIPOLOGIA A	DISPONIBILITÀ
Intero territorio	+ 2

TIPOLOGIA B	DISPONIBILITÀ
Zona 1 - Capoluogo	==
Zona 2 - Bruna	==
Zona 3 - Resto del Territorio	==

2. Non è previsto il rilascio di autorizzazioni di tipologia D e non sono rilasciabili autorizzazioni per l'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei locali sedi di attività istituzionali di circoli ed associazioni, non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell' Interno.
3. Ulteriori autorizzazioni possono essere concesse per sostituzione, in caso di cessazione, revoca, decadenza di attività di qualsiasi tipologia già autorizzate.
4. Le autorizzazioni di cui all'art. 5 comma 1 lett c) della legge 25/08/1991 - somministrazione in occasione di trattenimento e svago - sono rilasciate senza alcun limite numerico in locali di trattenimento e svago nei quali essi siano prevalenti, intendendo con ciò che la superficie destinata alla somministrazione non superi 1/4 della superficie totale, ed alle seguenti altre condizioni:
- i locali in cui si effettua la somministrazione non abbiano accesso diretto ed autonomo rispetto ai locali o spazi in cui si effettua l'attività di trattenimento o di pubblico spettacolo;
 - la somministrazione di alimenti e bevande avvenga esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.
5. Nelle strutture ricettive alberghiere o extralberghiere, indipendentemente dalla zona urbanistica di collocazione, nelle quali sia possibile somministrare pasti e bevande e per le quali il progetto tecnico approvato ed il conseguente nulla osta della Asl siano stati concessi per un numero di posti collegati alla ristorazione superiori a quelli previsti per la ricettività, è possibile rilasciare, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale in materia di somministrazione, autorizzazioni per pubblico esercizio senza necessità di destinazione d'uso specifica.
6. Le altre autorizzazioni per somministrazione di cui all'art. 3, comma 6, della L.287/91, sono rilasciabili a prescindere da qualsiasi limite numerico.
7. Nella comunicazione di inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore, prevista all'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 287/91, deve essere obbligatoriamente dichiarata, pena l'irricevibilità della medesima, la disponibilità di apposito laboratorio, attrezzato per la preparazione di base o dei cibi pronti per il consumo, e di idonea attrezzatura ed impianti itineranti.

8. Sono parimenti rilasciabili senza limite numerico le autorizzazioni temporanee per feste, manifestazioni e simili, salvo eventuali disposizioni comunali in materia.

ART. 5
(TRASFERIMENTI – SUBINGRESSO - REINTESTAZIONE)

1. Il trasferimento di pubblici esercizi all'interno della stessa zona commerciale è soggetto all'obbligo della comunicazione preventiva al fine della verifica del rispetto delle norme igienico - sanitarie, di urbanistica e di sorvegliabilità dei locali.
2. Il trasferimento di pubblici esercizi da una zona ad un'altra è soggetto ad autorizzazione, previa verifica del rispetto delle norme igienico - sanitarie, di urbanistica, di sicurezza, di sorvegliabilità dei locali e della disponibilità di contingente nella zona di arrivo.
3. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a comunicazione da parte del subentrante.
4. La comunicazione, con allegata documentazione attestante l'effettivo trasferimento dell'attività secondo le vigenti disposizioni di legge, deve essere inoltrata al Comune prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione deve essere accompagnata da autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la prosecuzione dell'attività.

ART. 6
(REQUISITI MORALI)

1. Sono considerate ostative all'esercizio dell'attività le fattispecie indicate all'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, salvo che i soggetti abbiano ottenuto la riabilitazione o ricorrendo quanto disposto dal comma 5 del citato art. 2.
2. La verifica dei requisiti morali, nell'ipotesi di società, viene effettuata nei confronti di tutti i soci nell'ipotesi di società in nome collettivo, nei confronti del socio accomandatario nell'ipotesi di società in accomandita semplice, nei confronti del legale rappresentante e dei membri del Consiglio di Amministrazione con potere di firma nell'ipotesi di società di capitali o società cooperative.
3. In caso di fallimento non è più necessaria la sentenza di riabilitazione ma è sufficiente la chiusura del fallimento, trascritta nel registro imprese della Camera di Commercio.

ART. 7
(REQUISITI PROFESSIONALI E CARATTERISTICHE DEI LOCALI)

1. In attesa di direttive regionali, sono considerati idonei requisiti professionali esercitare l'attività di somministrazione i seguenti:
 - a) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- b) aver frequentato con esito positivo un corso professionale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, riconosciuto dalle regioni;
 - c) aver frequentato con esito positivo corsi di scuola alberghiera o altra scuola a specifico indirizzo professionale;
 - d) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dinanzi all'apposita commissione istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - e) aver prestato servizio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di titolare o dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione, o in qualità di coadiutore, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore.
2. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 da parte del titolare nell'ipotesi di ditta individuale, da parte del legale rappresentante o di apposito delegato nell'ipotesi di società.
 3. Nell'ipotesi di nomina di delegato è necessario allegare alla domanda atto di nomina da parte della società, dalla quale si evinca anche il rapporto di collaborazione intercorrente.
 4. I locali di somministrazione e tutti quelli funzionalmente connessi, prima dell'inizio dell'attività, dovranno possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti ed in particolare quelli urbanistici ed edilizi, quelli igienico – sanitari ed ambientali, quelli relativi alla sicurezza (impianti, sicurezza dei luoghi di lavoro, prevenzione incendi), quelli relativi alla sorvegliabilità, quelli relativi alla eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e quelli relativi all'impatto acustico.

ART. 8 (ALTRI REQUISITI)

1. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve aver assolto agli obblighi scolastici, intendendo per tale il conseguimento della licenza elementare o frequenza documentata fino all'undicesimo anno di età per i nati entro il 31/12/1951 e della terza media o frequenza documentata fino al quattordicesimo anno di età per i nati dal 01.01.1952. In mancanza del titolo questo può essere sostituito da un accertamento del grado di cultura dichiarato da una scuola dell'obbligo.
2. In caso di società gli obblighi scolastici sono da riferirsi a tutti i soggetti indicati all'art. 6, comma 2.
3. Nell'ipotesi di cittadini stranieri l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero con quello italiano deve essere certificata da parte del consolato italiano presente nel paese dove il richiedente ha condotto gli studi.
4. Nell'ipotesi di cittadini extracomunitari la domanda deve essere accompagnata da copia di valido permesso di soggiorno.

ART. 9 (DOMANDE)

1. Le istanze di rilascio delle autorizzazioni debbono essere presentate in bollo.

2. Nella domanda devono essere obbligatoriamente dichiarati i requisiti morali, professionali ed il titolo di studio posseduto, la tipologia di somministrazione che si intende attivare, la superficie dell'esercizio espressa in metri quadrati anche se indicativa, eventuali altre condizioni previste.
3. Le domande presentate da soggetti non in possesso di idonei requisiti professionali, morali o scolastici, sono irricevibili e non danno diritto ad alcun titolo di preferenza nel futuro.
4. Eventuali domande contenenti irregolarità sanabili debbono essere regolarizzate nel termine tassativo indicato dal Comune.
5. Le domande sono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione, inteso come medesimo giorno indipendentemente dal numero o ora di protocollo comunale.
6. In caso di domande concorrenti, intendendo quelle regolari e pervenute nella medesima settimana, intesa dal lunedì al venerdì, e per cui l'accoglimento di una comporta il rigetto di un'altra, queste sono esaminate in base ai seguenti criteri in ordine decrescente
 - disponibilità di locali
 - ditte individuali rispetto a società
 - stato di non occupazione
 - età inferiore a 32 anni
 - maggiore superficie dei locali.
7. La disponibilità di locali provvisti di destinazione d'uso idonea per l'esercizio dell'attività ma non ancora provvisti del relativo certificato di agibilità/abitabilità, deve essere comprovata da documentazione circa la proprietà, l'affitto, l'usufrutto o altro diritto reale previsto dalla legge.
8. Nell'ipotesi di accoglimento favorevole dell'istanza, il responsabile del servizio provvede a darne tempestiva comunicazione all'assegnatario. La comunicazione di accoglimento favorevole dell'istanza equivale ad utilizzo della relativa disponibilità.
9. Il soggetto assegnatario della autorizzazione deve iniziare l'attività, nel rispetto delle normative urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza e di sorvegliabilità, previo ritiro del titolo autorizzatorio, entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento favorevole dell'istanza.
10. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per una sola volta, per ulteriori sei mesi, nell'ipotesi di documentabili comprovati motivi.
11. La sospensione di attività, nell'ipotesi di documentabili comprovati motivi, può essere concessa per sei mesi. Tale termine può essere prorogato, sempre per comprovati motivi, solo per ulteriori sei mesi.

ART. 10
(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di rilascio di autorizzazioni per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.